



PIEMONTE VALLE D'AOSTA

C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Via Tiziano Vecellio, 8 – Torino

 piemontevda.lnd.it

Mail: piemontevda@lnd.it

PEC: figc.lnd.crp Piemontevaosta@legalmail.it

  @lndpiemontevda

COMUNICATO UFFICIALE N. 3

DATA PUBBLICAZIONE 16/07/2026

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI.....	2
1.1.	Deroga all'art. 72 N.O.I.F. – Utilizzo di maglie da gioco personalizzate (dal comunicato ufficiale n. 399 della L.N.D.).....	2
1.2.	Autorizzazione in deroga agli art. 31 e 32 delle N.O.I.F. al tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale (dal comunicato ufficiale n. 402 della L.N.D.).....	2
1.3.	Autorizzazione alla designazione del "Dirigente Arbitro" nelle gare dei Tornei ed amichevoli (dal comunicato ufficiale n. 403 della L.N.D.)	2
1.4.	Visite mediche (dal comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D.).....	2
1.5.	Assistenza medica nelle attività della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2026/2027 (dal comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D.).....	3
1.6.	Progetto sperimentale seconde squadre "Under 21" LND con diritto di promozione alla categoria superiore (dal comunicato ufficiale n. 9 della L.N.D.).....	3
1.7.	Termini e modalità della deroga prevista dall'art. 40 comma 3 bis delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 19 della L.N.D.)	3
1.8.	Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 29 e 30 della L.N.D.).....	3
1.9.	Variazioni nomine Delegazione Provinciale di Pinerolo (dal comunicato ufficiale n. 38 della L.N.D.).....	3
1.10.	Deroga art. 34, comma 1, N.O.I.F. per Campionato Allievi Under 17 e Under 16 – Stagione Sportiva 2026/2027	4
1.11.	Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (dalla Circolare n. 3 della L.N.D.)	4
1.12.	D.L. n. 108, del 26 giugno 2026, recante disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità (dalla Circolare n. 9 della L.N.D.).....	5
1.13.	D.Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 – Testo Unico delle disposizioni legislative materia di imposte sui redditi (dalla Circolare n. 10 della L.N.D.)	5
1.14.	Progetto Sperimentale Seconde Squadre Under 21 con diritto di promozione alla categoria superiore – Stagione Sportiva 2026/2027	5
1.15.	Segreteria L.N.D.....	5
1.15.1.	Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e.....	5
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO.....	6
2.1.	Club Giovanili 3° e 4° Livello – Stagione Sportiva 2025/2026 (dal comunicato ufficiale n. 162 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale).....	6
3.	RISULTATI.....	6
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE.....	7
6.	TRIBUNALE FEDERALE	8

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Deroga all'art. 72 N.O.I.F. – Utilizzo di maglie da gioco personalizzate (dal comunicato ufficiale n. 399 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 399 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.2. Autorizzazione in deroga agli art. 31 e 32 delle N.O.I.F. al tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale (dal comunicato ufficiale n. 402 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 402 della L.N.D. inerente l'autorizzazione in deroga agli art. 31 e 32 delle N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, al tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2010, con vincolo annuale.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Autorizzazione alla designazione del "Dirigente Arbitro" nelle gare dei Tornei ed amichevoli (dal comunicato ufficiale n. 403 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 403 della L.N.D. inerente l'autorizzazione, in via sperimentale, anche per la stagione sportiva 2026/2027 alla designazione del "Dirigente Arbitro" nelle gare dei Tornei e nelle gare amichevoli dell'attività non ufficiale organizzate in ambito dilettantistico.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Visite mediche (dal comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 3 della L.N.D. riguardante il rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.5. Assistenza medica nelle attività della L.N.D. per la Stagione Sportiva 2026/2027 (dal comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 7 della L.N.D. contenente le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2026/2027.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.6. Progetto sperimentale seconde squadre "Under 21" LND con diritto di promozione alla categoria superiore (dal comunicato ufficiale n. 9 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 9 della L.N.D. contenente il rinnovo del progetto sperimentale per lo svolgimento delle attività delle seconde squadre "Under 21" che, nella stagione sportiva 2026/2027, partecipano con diritto di promozione alla categoria superiore.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.7. Termini e modalità della deroga prevista dall'art. 40 comma 3 bis delle N.O.I.F. (dal comunicato ufficiale n. 19 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 19 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.8. Provvedimenti della Procura Federale (dai comunicati ufficiali nn. 29 e 30 della L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 29 e 30 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.9. Variazioni nomine Delegazione Provinciale di Pinerolo (dal comunicato ufficiale n. 38 della L.N.D.)

Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti,

- Visto il Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 8 del 1° Luglio 2026;

- Preso atto delle comunicazioni pervenute dal Comitato Regionale Lombardia e dal Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta;
- Visto l'art. 10 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- Sentiti i Vice Presidenti,

d e l i b e r a

di prendere atto di quanto indicato all'allegato sub A), in relazione alla Delegazione Provinciale di Bergamo e alla Delegazione Distrettuale di Pinerolo.

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Direttivo della L.N.D. nella prima riunione utile.

... omissis ...

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Dimissioni da Componente MARRONE NICOLA

Si riporta, di seguito, la composizione aggiornata della Delegazione Distrettuale di Pinerolo:

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI PINEROLO

Delegato	MUCCIOLO PIERLUIGI	
Vice Delegato	TONELLI SILVIA	
Componenti	MAURINO MASSIMO	GALFIONE BRUNA
	SOBRERO SERGIO	AGONI IMERIO
	SOLERA MATTEO	BUA ANDREA
Segretario	BOLZONI SERGIO	

... omissis ...

1.10. Deroga art. 34, comma 1, N.O.I.F. per Campionato Allievi Under 17 e Under 16 – Stagione Sportiva 2026/2027

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., ha rinnovato il proprio nulla osta per la Stagione Sportiva 2026/2027 alla estensione della deroga all'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., ai calciatori che disputano il Campionato Allievi Under 17 e Under 16, al fine di consentire a tali calciatori la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.11. Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico (dalla Circolare n. 3 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 3 della L.N.D. relativa alle gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.12. D.L. n. 108, del 26 giugno 2026, recante disposizioni in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità (dalla Circolare n. 9 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 9 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 22 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.13. D.Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 – Testo Unico delle disposizioni legislative materia di imposte sui redditi (dalla Circolare n. 10 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 10 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 23 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.14. Progetto Sperimentale Seconda Squadre Under 21 con diritto di promozione alla categoria superiore – Stagione Sportiva 2026/2027

Si comunica che, la Lega Nazionale Dilettanti con propria nota datata 14/7/2026 ha concesso nulla-osta affinché il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta possa prevedere, in deroga, la possibilità di impiegare n. 8 calciatori "fuori quota" nati/e dal 1.1.2003 (Under 23) nelle seconde squadre di calcio a 11, anziché i 3 previsti dal progetto indicato all'oggetto, limitatamente al Campionato "Terza Categoria Under 21 seconde squadre" stagione sportiva 2026/2027.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.15. Segreteria L.N.D.

1.15.1. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
2127640	PASCARELLA FABIO	04/03/2007	US IVREA CALCIO ASD	08/07/2026
2594590	COSTA LORENZO	13/06/2007	USD VANCHIGLIA 1915	10/07/2026

I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, **fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio 2027.**

Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito **dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027.**

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Club Giovanili 3° e 4° Livello – Stagione Sportiva 2025/2026 (dal comunicato ufficiale n. 162 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 162 del Settore Giovanile e Scolastico inerente i club giovanili di 3° e 4° livello per la stagione sportiva 2025/2026, il relativo elenco di società riconosciute e le indicazioni al corretto utilizzo del logo F.I.G.C.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali

3. RISULTATI

COPPA ITALIA PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/06/2026

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara disputata nell'ambito della finale:

FINALE		
ACF BIELLESE	- VILLASTELLONE CARIGNANO	0 - 1

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società **VILLASTELLONE CARIGNANO**, la quale è risultata la vincente della Coppa Italia Promozione Calcio Femminile.

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 13 Luglio 2026, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

COPPA ITALIA PROMOZIONE FEMMINILE

GARE DEL 30/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CARAZZOLO DESIREE (ACF BIELLESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ZECCARDO GAIA (VILLASTELLONE CARIGNANO)

• ERRATA CORRIGE

Sul comunicato ufficiale n. 125 del 30/6/2026 gare del 28/6/2026 per errata trascrizione appare il sottonotato provvedimento disciplinare:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GALTIERI GIOSUE (AREA CALCIO ALBA ROERO)

Deve invece leggersi

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
GALTIERI GIOSUE (AREA CALCIO ALBA ROERO)

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

6. TRIBUNALE FEDERALE

Seduta del 12.06.2026. Collegio composto da: Dott. Ugo Annona (Presidente), Dott.ssa Martina Minicozzi (Componente estensore), Avv. Federico Morbidelli(Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti:

1. Del sig. Daniele Bisceglia,, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Cameri Calcio, per rispondere del seguente capo di incolpazione:

- a) *della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6. del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 – 2026 per avere lo stesso, in data 13.11.2025, preso parte ad un allenamento presso la società G.S. Soccer Boys Turbigo A.S.D. pur essendo tesserato per la A.S.D. Cameri Calcio, in assenza del necessario nulla osta di tale ultima società.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 25 maggio 2026, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale Territoriale il signore Daniele Bisceglia per l'incolpazione sopra riportata. Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 19 novembre 2025 della A.S.D. Cameri Calcio, con la quale veniva denunciata una presunta attività di proselitismo posta in essere dal sig. Giuseppe Carlucci, dirigente tesserato della G.S. Soccer Boys Turbigo A.S.D., nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società segnalante. In particolare, veniva rappresentato che il calciatore Daniele Bisceglia aveva preso parte, in data 13 novembre 2025, ad un allenamento presso la G.S. Soccer Boys Turbigo senza il preventivo nulla osta della società di appartenenza. All'esito dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale, è emerso che il calciatore Daniele Bisceglia aveva effettivamente partecipato al predetto allenamento in assenza della prescritta autorizzazione della A.S.D. Cameri Calcio. Nel corso dell'istruttoria venivano acquisite le dichiarazioni del presidente della A.S.D. Cameri Calcio, sig. Paolo Soderò, il quale riferiva che, secondo quanto appreso dalla madre del calciatore, l'invito a partecipare all'allenamento proveniva dal sig. Giuseppe Carlucci e che anche altri tesserati della società erano stati invitati, pur non avendo aderito. Lo stesso Soderò precisava, inoltre, che la società avrebbe rilasciato il nulla osta qualora ne fosse stata fatta richiesta. Veniva altresì escusso il sig. Giuseppe Carlucci, il quale confermava che Daniele Bisceglia aveva preso parte ad una prova con il gruppo dei nati nel 2013 della G.S. Soccer Boys, precisando tuttavia che l'iniziativa era nata autonomamente dai due ragazzi, compagni di classe, senza alcun contatto diretto con la famiglia del calciatore. Carlucci dichiarava, inoltre, di avere informato la madre del minore della necessità di acquisire il certificato medico e il nulla osta della società di appartenenza per l'eventuale prosecuzione degli allenamenti, evidenziando come il calciatore avesse partecipato soltanto ad una parte della seduta, senza disputare la partitella finale. Agli atti del procedimento veniva infine acquisita una dichiarazione scritta della madre del calciatore, sig.ra Angela Rinaldi, la quale confermava che il figlio aveva partecipato all'allenamento del 13 novembre 2025 su invito di un compagno di classe e che tale partecipazione era rimasta circoscritta a quella sola occasione.

All'udienza del 12 giugno 2026, verificata la regolare citazione delle parti, non compariva il soggetto deferito, mentre compariva l'avv. Andrea Dellavalle in rappresentanza della Procura Federale.

Il Procuratore Federale, richiamando le argomentazioni contenute nell'atto di deferimento, chiedeva l'applicazione finale della squalifica di **due** giornate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria risulta provato che il sig. Daniele Bisceglia, all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Cameri Calcio, ha partecipato in data 13 novembre 2025 ad un allenamento presso la G.S. Soccer Boys Turbigo A.S.D. senza il preventivo nulla osta della società di appartenenza.

La circostanza è stata confermata dallo stesso dirigente della società ospitante, sig. Giuseppe Carlucci, oltre che dalla dichiarazione della madre del calciatore e dagli elementi acquisiti dalla Procura Federale. Le modalità con cui è maturata la partecipazione all'allenamento, il carattere occasionale dell'episodio e la circostanza che il calciatore non abbia preso parte alla partita finale non assumono rilievo ai fini della decisione, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità della violazione, l'avvenuta partecipazione all'allenamento in assenza della preventiva autorizzazione della società titolare del tesseramento.

Risulta pertanto integrata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025/2026.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua e proporzionata la richiesta formulata dalla Procura Federale. La sanzione della squalifica per due giornate appare infatti adeguata alla natura della violazione accertata e conforme ai principi di proporzionalità e afflittività che governano il sistema disciplinare federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dichiara il signore **Daniele Bisceglia** responsabile del fatto a lui contestato e, per l'effetto, irroga allo stesso la sanzione di **2 giornate di squalifica**.

Il Componente Estensore
Dott.ssa Martina Minicozzi

Il Presidente
Dott. Ugo Annona

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30 Luglio 2026

Pubblicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 16/07/2026

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)